REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 26

Anno 55 5 luglio 2024 N. 220

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 GIUGNO 2024, N. 173

2 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Accordo Quadro in materia di aerospazio, tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 28 maggio 2024)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 GIUGNO 2024, N. 173

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Accordo Quadro in materia di aerospazio, tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 28 maggio 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" e, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (giusta nota prot. PG.2024.0014359.E del 29 maggio 2024), al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, copia dell'Accordo Quadro in materia di aerospazio, tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. PG/2024/ 15753 del 12 giugno 2024);

Previa votazione palese, a unanimità dei votanti,

delibera

- di ratificare, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'Accordo Quadro in materia di aerospazio, tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;
 - di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY, LAVORO, FORMAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI



SEGRETERIA DI STATO PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO

ACCORDO QUADRO

TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IN MATERIA DI AEROSPAZIO

La Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, di seguito denominate "le Parti",

PREMESSO CHE

- La Regione Emilia-Romagna ha promosso politiche volte allo sviluppo del settore dell'aerospazio
 e in generale della filiera della space economy con l'obiettivo di favorirne la proiezione
 internazionale;
- la Repubblica di San Marino si è posta, tra gli altri, come obiettivo, quello di agevolare un ecosistema favorevole allo sviluppo della supply chain nel settore dell'aerospazio anche attraverso l'organizzazione di eventi ed il supporto delle imprese già nel settore e/o interessate ad entrarne a far parte;

CONSIDERANDO CHE

- a) l'intensità delle interconnessioni, ed in particolare del comune tessuto socio-economico, da sempre caratterizza le relazioni tra le Parti;
- b) l'evoluzione del contesto internazionale rende necessario intensificare ulteriormente la collaborazione strategica tra i territori, nell'ambito della quale studiare e concordare politiche, norme ed interventi che portino reciproci vantaggi;



- c) le Parti concordano sulla necessità di incrementare l'impiego di strumenti finalizzati a trovare punti di coordinamento tra i programmi di sviluppo economico pluriennali dei rispettivi territori, nonché a ristrutturare e confermare le rispettive identità economiche;
- d) nell'ambito di quanto espresso ai precedenti punti a) e b) le Parti hanno individuato nel settore della *space economy* un comune interesse per lo sviluppo dei rispettivi tessuti economici;

hanno raggiunto il presente Accordo:

Art. 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro intende facilitare tra le Parti la collaborazione e lo sviluppo del settore aerospaziale, con particolare riguardo al comparto economico e della ricerca nei rispettivi territori, agevolare il *networking* e la collaborazione imprenditoriale.

Art. 2

Diritto applicabile

Il presente Accordo Quadro sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e sammarinese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Art. 3

Obiettivi

- 1. Le Parti, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, si impegnano a collaborare per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, innovazione, normazione, internazionalizzazione e formazione nella materia dell'aerospazio.
- Le modalità e le forme di collaborazione potranno essere regolate attraverso l'eventuale stipula di specifiche intese tra Autorità Amministrative delle Parti, adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo Quadro ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art.4

Protezione dei dati personali

Nell'attuazione del presente Accordo Quadro, nessuna informazione riguardante una persona o che consenta l'identificazione di una persona sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile

con le finalità di cui al presente Accordo Quadro, senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento dei dati che ha fornito tali informazioni.

Art.5

Tavolo di Lavoro permanente

- Le Parti convengono sull'opportunità di strutturare un confronto regolare e costruttivo sui temi di interesse comune nel settore dello sviluppo economico.
- A tal fine, le Parti istituiscono un Tavolo di Lavoro permanente finalizzato ad attuare la predetta collaborazione strategica anche attraverso lo studio e la definizione congiunta di politiche, norme ed interventi tanto puntuali quanto prospettici.
- Il Tavolo di Lavoro verrà convocato con frequenza almeno semestrale per discutere i temi di mutuo interesse e sviluppare soluzioni adeguate al raggiungimento degli obbiettivi di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 6

Attività di collaborazione

I programmi congiunti e le iniziative da porre in essere saranno concordati nell'ambito del Tavolo di Lavoro di cui al precedente Art. 5 e riguarderanno:

- a) la possibilità, per gli operatori economici delle Parti, di partecipare a tavoli di confronto per proporre idee utili allo sviluppo di normative che possano agevolare le attività del settore;
- b) il mutuo coinvolgimento in progetti di ricerca e innovazione, soprattutto in tema di internazionalizzazione, laddove tra le finalità dei progetti sia richiamata in modo esplicito o implicito anche l'attività di "standardizzazione";
- c) la definizione e la realizzazione di attività di divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche per il settore aerospazio.

Art. 7

Modalità di Convocazione del Tavolo di Lavoro permanente

1. Fatta salva la cadenza semestrale di convocazione di cui all'art. 5, il Tavolo di Lavoro permanente sarà convocato, ogni qualvolta si renda opportuno, a seguito di richiesta scritta di una delle Parti, nella quale dovranno essere indicati i temi di interesse da voler porre all'ordine del giorno. Il Tavolo di Lavoro si terrà alternatamente nella Regione Emilia-Romagna, nel territorio della Repubblica italiana, e nel territorio della Repubblica di San Marino e, fatta salva diversa determinazione delle Parti.

- 2. L'agenda del Tavolo di Lavoro permanente verrà definita di comune intesa tra le Parti, con un anticipo che consenta l'adeguata preparazione dei temi da trattare.
- Le riunioni del Tavolo di Lavoro permanente potranno parzialmente o integralmente svolgersi in modalità video-conferenza o in altre modalità telematiche laddove ciò si riveli utile per assicurare l'adeguata partecipazione.

Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria

- Le Parti attueranno quanto previsto nel presente Accordo Quadro nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Regione Emilia-Romagna e per il bilancio nazionale della Repubblica di San Marino.
- 2. Per la Parte italiana, tutte le attività previste o derivanti dall'attuazione del presente Accordo Quadro troveranno copertura nel bilancio della Regione Emilia-Romagna e non comporteranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Repubblica Italiana.

Art. 9

Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata presso i rispettivi referenti che le Parti indicheranno a seguito della firma del presente Accordo Quadro, mediante uno scambio di note.

Art. 10

Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Accordo Quadro sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Art. 11

Disposizioni finali

- Il presente Accordo Quadro entrerà in vigore il giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore
- Le Parti possono emendare il presente Accordo Quadro per iscritto di comune intesa. Gli Accordi
 emendativi entreranno in vigore secondo le stesse procedure stabilite al paragrafo 1 del
 presente Articolo.

- 3. Il presente Accordo Quadro rimarrà valido per cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la sua intenzione di porvi fine tre (3) mesi prima della data prevista per il rinnovo.
- Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Accordo Quadro, comunicando per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di porvi fine con un preavviso di tre mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo Quadro.

Fatto a 27/05/14 Bp, il Robbita - 27/05/14 in due (2) originali, in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana

L'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali Per la Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

